



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Piazzetta Tancredi, 7- 73100 Lecce

Istituto

LICEO SCIENTIFICO "MARCELLINE"
ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE
Viale Ottavio 67
73100 LECCE

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

TRA

l'Università del Salento, con sede in piazzetta Tancredi n.7 – Lecce, Codice Fiscale 80008870752, rappresentata dal Rettore prof. Fabio Pollice, nato a Napoli il 23 novembre 1966, CF PLLFBA66S23F839J, domiciliato per la carica presso la sede citata

E

l'Istituto Secondario di II Grado LICEO SCIENTIFICO "MARCELLINE"
con sede in LECCE, C.F. 03918090154,
rappresentato dal MONICA SC CERONI (delegata), nato a Ortelle - Brindisi
il 24/8/1964, domiciliato Viale Ottavio 67 - 73100 LECCE

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del d. lgs. 9 aprile 2008, n .81, e successive modifiche ed integrazioni;
- il d. lgs 13 aprile 2017, n.62 ("Norme in materia di [...] esami di Stato"), all'art. 17, c. 9 introduce i percorsi di alternanza scuola-lavoro tra gli oggetti su cui verte la prova orale conclusiva;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019[...]") che all'art. 1 comma 784 ridefinisce denominazione e durata del percorso di alternanza scuola-lavoro (specificando che i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»; essi prevedono l'attuazione per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali, non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici ed infine non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei);
- con decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 sono state emanate le "Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (nel seguito PECOTRO);

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Università del Salento, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", per il tramite delle proprie Strutture - Dipartimenti, Centri autonomi di spesa e ulteriori strutture dell'Amministrazione



Centrale - si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti del triennio in modalità PECOTRO (ex AS-L) su proposta dell'Istituto Scolastico di II Grado _____, di seguito indicato anche come il "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'attività di formazione ed orientamento del percorso PECOTRO è congiuntamente progettato e verificato da un tutor designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. Per ciascun allievo o gruppi di allievi beneficiario/i del percorso PECOTRO inserito/i nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.
5. Ai sensi della presente convenzione sono soggetti ospitanti i Dipartimenti, i Centri autonomi di spesa e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale che saranno individuati dal Direttore Generale;
6. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili dei centri e strutture di cui al comma 5 del presente articolo designano uno o più tutor esterni, anche di diversa tipologia, ed autorizzano lo svolgimento dell'attività all'interno delle strutture da loro dirette;
7. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.
8. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
9. Agli studenti partecipanti a progetti PECOTRO di cui alla presente convenzione che si iscriveranno all'Università del Salento, potranno essere riconosciuti dalle competenti strutture didattiche, Crediti Formativi Universitari se coerenti con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:
 - a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
 - c) redazione del report finale;
 - d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
 - e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
 - g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo.
2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente

e l'efficacia del processo formativo.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso PECOTRO il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato da co-progettare tra i soggetti coinvolti. Il predetto Piano dovrà prevedere l'articolazione delle attività, i settori e le aree tecnologiche di riferimento nel rispetto della normativa prevista e potrà prevedere, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di;
 - ricerche guidate,
 - interventi di esperti su tematiche specifiche di settore e/o trasversali,
 - attività laboratoriali di simulazione d'impresa;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di legge.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

Art. 7

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni scolastici a decorre da quello di sottoscrizione, potrà essere rinnovata, almeno due mesi prima della scadenza, su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

LECCE, Li. 9 Settembre 2022

Per l'Università del Salento
IL RETTORE

Per L'Istituto
IL DIRIGENTE



Manica Corani